



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Tel: 0941 536013

P. IVA 00324280833

Fax: 0941 536029

SERVIZIO URBANISTICA

ORD. N. 28 DEL 18/12/2018

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

Che la ditta Spano' Maria Tindara con istanza presentata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/01, assunta al protocollo generale in data 13/03/2014, al numero 3525, ha richiesto il permesso di costruire in sanatoria per le opere facenti parte del complesso produttivo sito in Località Lago censito in catasto al foglio di mappa 3 con la particella 673, acquistati tramite procedura giudiziaria, giusto decreto di trasferimento emesso dal Giudice reggente l'ufficio esecuzioni immobiliari di Patti in data 16/12/2013, registrato a Patti il 18/12/2013 serie 4 n. 1027, qui di seguito elencati:

- Capannone con struttura prefabbricata adibito ad officina meccanica, denominato Corpo A;
- Tettoia e piazzale, denominati Corpo B;
- Fabbricato destinato a residenza e pertinenza, denominato Corpo C;
- Gazebo e container, denonimati Corpo D;

Che la Soprintendenza di Messina in data 08/06/2015, con prot. n. 4348/7 – 4216-14-V, relativamente agli immobili oggetto della succitata richiesta di permesso di costruire in sanatoria ha dichiarato la compatibilità paesaggistica dei Corpi A – B – C, escludendo il mantenimento del Corpo D relativo ai gazebo e ai container *“in quanto per quest'ultimo le ragioni del credito sono in data posteriore alla L. 326/2003, pertanto non è applicabile l'art. 40 comma 6 dl. 47/85 e s.i.”*;

Che conseguentemente alla sopra dichiarata incompatibilità per i gazebo e i container è stato comunicato il diniego di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 2357 del 07/02/2017;

Che al suddetto diniego ha fatto seguito la diffida a rimuovere, nel termine di giorni 30 (trenta), i gazebo e i container non ammessi al richiesto condono, giusta Ordinanza n. 22 del 20/11/2017;

Che in data 02/01/2018, con prot. n. 1414, l'Ufficio di Polizia Urbana ha comunicato l'inottemperanza alla sopra impartita diffida di rimozione;

Che in data 04/04/2018, con prot. n. 5470, l'Ufficio Contenzioso ha comunicato l'inammissibilità del ricorso con richiesta di sospensiva presentato dalla ditta Spanò Maria Tindara contro l'Ordinanza n. 22 del 20/11/2017, dichiarata dal Tar Catania con la sentenza n. 00679/2018 Reg. Provv.Coll. e N. 00230/2018 Reg. Ric.,

Che a seguito della comunicazione di inottemperanza dell'Ufficio di Polizia Urbana all'ordinanza n. 22 del 20/11/2017 e della inammissibilità del ricorso con richiesta di sospensiva dichiarata dal Tar Catania, con l'Ordinanza n. 11 del 19/04/2018, notificata con Raccomandata A.R. del 23/04/2018, è stata ingiunta alla ditta Spanò Maria Tindara la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, avvertendo, che, non provvedendo nel termine di giorni 90 assegnato, si sarebbe proceduto all'acquisizione del bene abusivamente edificato secondo le modalità previste dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01;

Che la ditta Spanò Maria Tindara con la nota prot. n. 11166 del 10/07/2018, ha manifestando la propria disponibilità ad adempiere all'ingiunzione di demolizione prescritta con l'Ordinanza n. 11 del 19/04/2018, chiedendo una proroga di giorni 90 al fine di trovare una idonea sistemazione ai macchinari e alle attrezzature presenti all'interno dei container;

Che in data 02/01/2018, con prot. n. 1414, l'Ufficio di Polizia Urbana ha comunicato l'inottemperanza alla sopra indicata ordinanza di rimozione;

Che a seguito della sopra riportata comunicazione dell'Ufficio di Polizia Urbana, con l'Ordinanza n. 21 del 19/11/2018, notificata con Raccomandata A.R. del 23/11/2018, è stata comunicata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 11 del 19/04/2018 ed è stato disposto lo sgombero e l'acquisizione al patrimonio comunale dei gazebi e dei container collocati nel complesso produttivo sito in località lago censito in catasto al foglio di mappa 3, con la particella 673;

Vista l'istanza assunta al protocollo generale in data 27/11/2018, al numero 18422, con la quale la ditta Spanò Maria Tindara ha richiesto la revoca dell'Ordinanza n. 21 del 19/11/2018, di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 11 del 19/04/2018 e di sgombero e l'acquisizione al patrimonio comunale, adducendo che :

1. I container e i gazebi erano già presenti al momento dell'acquisto, giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Patti del 16/12/2013, Registrato a Patti il 18/12/2013, serie 4 N. 1027;
2. I container e i gazebi non erano nella sua disponibilità materiale poiché concessi in Comodato all'Autocenter S.r.l. con contratto del 10/10/2014, registrato a Patti in pari data al n° 630 Serie 3 dell'ADE di Patti;
3. Non avendo la piena disponibilità dell'immobile poiché locato alla ditta Autocenter S.r.l. con nota prot. n. 11166 del 10/07/2018 (sopra richiamata) ha richiesto una proroga di giorni 90 per adempiere alla demolizione, senza ricevere alcun riscontro in merito;
4. Autocenter S.r.l. ha provveduto ad eliminare i gazebi e i container di che trattasi in data 26/11/2018, dando immediata comunicazione per la relativa verifica sui luoghi;

Preso atto che l'Ufficio di Polizia Urbana in data 28/11/2018, con prot. n. 19604, ha comunicato l'avvenuta ottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n. 11 del 19/04/2018;

Valutata la succitata richiesta di revoca;

Visto Decreto di trasferimento del Tribunale di Patti del 16/12/2013, Registrato a Patti il 18/12/2013, serie 4 N. 1027, trasmesso in fotocopia;

Visto il Contratto di comodato d'uso Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti in data 10 ottobre 2014 Serie 3 n. 360 (trasmesso in fotocopia), con il quale la ditta Spanò Maria Tindara ha concesso in uso gratuito alla ditta Autocenter S.r.l. la struttura ad uso officina meccanica censita in catasto al foglio di mappa 3, con la particella 673;

Preso atto, dalla succitata documentazione, che la ditta Spanò Maria Tindara effettivamente non era nella piena disponibilità materiale del bene per adempiere alla demolizione impartita;

Ritenuto che l'inosservanza del termine assegnato nell'Ordinanza n. 11/2018 per eseguire la demolizione non risulta essere dipeso dalla specifica volontà della ditta Spanò Maria Tindara che peraltro aveva entro i termini, richiesto una proroga di giorni 90 per procedere alla rimozione;

Ritenuto altresì in ragione delle motivazioni esposte e dell'avvenuto disimpianto delle strutture oggetto dell'ordinanza n. 11/2018, sussistere i motivi per procedere alla revoca della comunicazione di inottemperanza sgombero e acquisizione adottata con l'Ordinanza n. 21 del 19/11/2018;

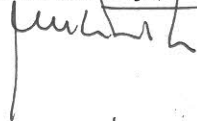
REVOCA

l'Ordinanza n. 21 del 19/11/2018, di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 11 del 19/04/2018 e di sgombero e l'acquisizione al patrimonio comunale, ingiunta alla ditta **Spanò Maria Tindara** nata a omissis il omissis e residente in omissis, Via omissis, C.F. omissis, per i gazebi e i container collocati abusivamente nel complesso produttivo sito in località lago censito in catasto al foglio di mappa 3, con la particella 673, oggetto del decreto di trasferimento emesso dal giudice reggente l'ufficio esecuzioni immobiliari di Patti in data 16/12/2013, registrato a Patti il 18/12/2013 serie 4 N. 1027;

Brolo, lì 17/12/2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(ing. **Basilio Ridolfo**)



RELATA DI NOTIFICA

N. _____ del Reg. Notifiche

Il sottoscritto messo comunale dichiara di avere notificato in data odierna copia della presente ordinanza a:

Il Messo Comunale